

CONTRODOTTO UNIFICATO
C.I.



-3405/12

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Emigrazione e rimpatri

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 976/2011

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 3405

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Presidente - Ud. 02/02/2012
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - PU
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 976-2011 proposto da:

SUPERARCHIVIO S.R.L. (c.f. 05107920489), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. ROSSINI 26, presso lo
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE GAGLIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati DI SILVESTRO UMBERTO, TARTAGLIONE
GIACOMO, giusta procura a margine del ricorso;

2012

236

- **ricorrente** -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO N. 12/2005;


- **intimata** -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TOLMEZZO,
depositato il 28/10/2010, n. 4/10 R.A.G.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/2012 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato TARTAGLIONE
GIACOMO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;


udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



[Handwritten mark]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 19 luglio 2010 il giudice delegato al fallimento della società Biotecnord s.r.l., rilevato che la società Superarchivio s.r.l., aggiudicataria di un bene immobile caduto nella massa attiva del fallimento, era stata dichiarata decaduta dal diritto d'acquistare il cespite per non aver versato il saldo del prezzo offerto, e che il bene era stato quindi trasferito a prezzo inferiore di € 178.250,00, ha condannato la menzionata aggiudicataria a pagare la differenza tra il prezzo d'aggiudicazione, e quello ottenuto in sede di asta successiva. La società Superarchivio ha proposto reclamo al Tribunale di Tolmezzo per denunciare, per quel che ancora interessa, l'errata esegesi dell'art. 587 c.p.c. con riferimento alla nozione dell'"incanto precedente", a suo dire non riferita alla gara indetta a seguito di offerta con aumento del quinto di cui all'art. 584 c.p.c.. Il prezzo da prendere a base sarebbe stato quello di € 315.000,00 della prima aggiudicazione, e non quello di € 379.000,00, di cui al successivo aumento del quinto. Il Tribunale fallimentare ha disposto il rigetto del reclamo, con decreto depositato il 25 ottobre 2010 e comunicato il 28 ottobre 2010, contro cui la società ricorre per cassazione con un motivo non resistito dal curatore fallimentare intimato ed ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..



MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia violazione degli artt. 584 e 587 c.p.c. per lamentarne errata esegesi da parte del Tribunale fallimentare che, a suo avviso, non avrebbe ritenere nuovo incanto la gara indetta a seguito di offerta d'aumento del quinto, sì che il prezzo di riferimento per stabilire se quello realizzato dalla successiva vendita all'asta sia inferiore è quello offerto dall'aggiudicatario provvisorio e non quello promesso a seguito dell'offerta del quinto. Nella specie, pertanto, il giudice fallimentare avrebbe dovuto parametrare i prezzi ponendo a confronto quello ricavato dalla nuova aggiudicazione con quello del primo incanto.

Il motivo espone censura priva di pregio.

In concreto, secondo la ricostruzione della vicenda esposta nel decreto impugnato, è accaduto che, dopo una prima aggiudicazione provvisoria a favore di altro soggetto, l'odierna ricorrente ha formulato l'offerta in aumento indicando il relativo prezzo. Rimasta inadempita la sua offerta perché nel termine prefissato il saldo di questo prezzo non è stato versato, il giudice delegato ha proceduto alla vendita all'incanto da cui si è ricavato un prezzo inferiore, sia a quello di cui alla prima aggiudicazione, sia, ovviamente, a quello offerto dalla Superarchivio con l'aumento del quinto. In questa cornice di fatto, applicata

in funzione sanzionatoria e risarcitoria la multa consistita nella perdita della cauzione, a mente del combinato disposto degli art. 587 c.p.c. e 177 delle disposizioni attuazione c.p.c., correttamente l'offerente, aggiudicatario inadempiente perciò dichiarato decaduto, è stato condannato al pagamento della differenza tra il prezzo ricavato dalla successiva vendita e quello da lui proposto in aumento, secondo quanto prescritto in ordine alla vendita all'incanto. L'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 584 c.p.c. pone infatti gli stessi obblighi di pagamento che a mente dell'art. 585 c.p.c. gravano sul soggetto dichiarato aggiudicatario provvisorio ai sensi dell'art. 581 c.p.c., ed incombono per l'effetto a carico dell'offerente inadempiente gli stessi oneri derivanti dall'art. 587 c.p.c.. La ricorrente mira a far rivivere il primo incanto al fine di parametrare al prezzo ivi ottenuto la differenza computabile ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c., che pur ammette di dover corrispondere, prospettando diversità ontologica tra la gara seguente all'offerta di aumento e l'incanto che si svolge ai sensi dell'art. 581 c.p.c., assolutamente contraria al dettato normativo. Se è vero che, ai sensi dell'art. 584 c.p.c., offerto l'aumento del sesto, non si fa luogo a nuovo incanto ma si procede alla gara tra gli offerenti secondo le modalità rimesse al prudente apprezzamento del giudice, è vero anche che trattasi di due momenti dello stesso unico

procedimento di espropriazione, che prosegue con l'offerta di aumento e con la nuova gara tra gli offerenti, retto, anche nella nuova fase, dall'unica ordinanza di vendita, che si conclude con l'aggiudicazione a favore dell'ultimo offerente (v. Cass. n. 14842/2007). In assoluta coerenza, del resto, la dichiarazione di responsabilità prevista dal disposto dell'art. 177 disp. att. c.p.c. è riferita indistintamente all'aggiudicatario inadempiente, individuato in astratto in quanto tale ed individuabile in concreto a seconda delle modalità in cui si è articolato il procedimento di espropriazione, ed alla sua offerta pertanto è parametrata la differenza di prezzo che deve essergli imputata. Il provvedimento impugnato, ispirato a questa esegesi, è immune dal denunciato errore.

Tutto ciò premesso il ricorso deve essere rigettato senza farsi luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio in assenza d'attività difensiva dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2.2.2012


Il Consigliere est.

Il Presidente

(dott.ssa Maria Rosaria Cultrera)

(dott. Francesco Fioretti)

Maria Rosaria Cultrera



Il Funzionario Giudiziario
Assistente Originario

Francesco Fioretti
Assistente Originario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 MAR. 2012

Oggi

Il Funzionario Giudiziario
Assistente Originario